



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 5478

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e), relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3758, in data 6 agosto 2014, con il quale è stata concessa alla Soc. SODI Scientifica SpA, con sede in Via Poliziano, 20 - Calenzano (FI), l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106";

VISTA la nota in data 21 ottobre 2014, con la quale la soc. Sodi Scientifica SpA ha chiesto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Autovelox 106" ad una versione nella quale sono state modificate la scheda di alimentazione, la scheda elettronica di interfaccia con i dispositivi esterni IFC 106 e il carter della CPU 106;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla Sodi Scientifica SpA e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

DECRETA

Art. 1. E' estesa l' approvazione del sistema denominato "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, della Soc. SODI Scientifica SpA, con sede in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI) alla versione con nuova scheda di alimentazione, nuova scheda elettronica di interfaccia con i dispositivi esterni e con un nuovo carter della CPU 106.

Restano invariate le prescrizioni contenute negli articoli 1,2,3 e 5, del decreto dirigenziale n.3758 del 6 agosto 2014.

Art. 2. L'approvazione del dispositivo "Autovelox 106" ha validità ventennale a partire dal 6 agosto 2014, data di emissione del decreto n. 3758.

Art. 3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 3758 del 6 agosto 2014, del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Art. 4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di istruzioni dell'Autovelox 106 e del flash depositati presso questo Ufficio.

18/11/2014

II DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)